

**STATUTO**  
**della**  
**FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA**  
**UDINE**

**Premessa**

L'Opera è denominata "CASA DELL'IMMACOLATA" su desiderio della Famiglia Giuseppe SEGALA, che alla stessa è legata fin dal sorgere con particolare affetto e generosità.

Attualmente ha sede in Udine, via Chisimaio n. 40. Iniziò la sua attività nel Villaggio San Domenico nell'immediato dopo guerra 1945: si proponeva di assistere, recuperare scolasticamente, educare moralmente e socialmente la gioventù disadattata d'allora, avviarla ad un mestiere e collocarla al lavoro. Sorse così, a fianco della Cura S. Domenico, la Scuola Arti e Mestieri San Domenico con sede in via Martignacco: a questa affluirono subito molti giovani dalle più lontane località del Friuli.

In quest'opera il Curato, Sacerdote Emilio de Roja, ebbe la collaborazione generosa dei privati e delle Autorità pubbliche: particolare menzione meritano per tale collaborazione la umile popolazione di San Domenico, i compianti Arcivescovo Giuseppe Nogara, Prefetto Vittadini, Sindaci Alberto Cosattini e Giacomo Centazzo, comm. Giobatta Calligaris, la Cassa di Risparmio di Udine, l'Asci e la Osoppo. Su richiesta del Commendatore Dottor Gino Franz, allora Procuratore della Repubblica in Udine, a fianco della Scuola fu realizzato un convitto per ospitare minori disadattati, privi di famiglia o di valido sostegno familiare. Si dovette, così, trasportare la sede negli attuali locali, più capaci per lo sviluppo di sempre nuove attività a beneficio dei giovani.

Una ulteriore possibilità operativa è sorta con l'avvento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della messa a punto, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Udine, del programma e degli strumenti per il recupero ed il trattamento dei minori subnormali dell'intelligenza.

Nel 1967 la Direzione incominciò ad avvalersi dell'opera di consulenza stabile di una equipe medico-psicopedagogica, per la diagnosi ed il trattamento degli allievi, per la verifica e lo studio dei metodi educativi più moderni e consoni alla natura dei giovani ospiti e per l'adeguamento in senso pedagogico di tutte le strutture dell'Istituzione. L'Opera trovava così una specializzazione operativa nel campo dell'assistenza e dell'educazione della gioventù disadattata.

Nella convinzione che questo fosse il settore di azione più aderente allo spirito che ha animato i soci fondatori nel realizzare e condurre l'Associazione, per desiderio dei promotori, dei benefattori dell'Opera e dell'allora Arcivescovo mons. Giuseppe Zaffonato, l'Opera stessa fu eretta in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0984/Pres. in data 18 aprile 1977.

Partendo dal presupposto che nel tempo la portata dell'art. 1 della legge n. 6972 del 1890, dettante norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, venne ridotta dall'intervento dapprima della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 396 del 1988 ne sancì la parziale incostituzionalità, e poi dal D.P.C.M. 16.2.1990, con il quale si pose la disciplina di base per la riconduzione al regime giuridico di diritto privato delle I.P.A.B., ed in attuazione dei principi generali dettati dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dell'8 novembre 2000, n. 328, interpretando i sentimenti di tutti coloro che hanno a cuore l'ulteriore sviluppo dell'Istituzione, si vuole ora ricondurre l'I.P.A.B. Casa dell'Immacolata al suo originario regime giuridico di diritto privato quale Ente morale in forma di Fondazione.

**Capo 1° - Denominazione e sede. Scopi**

**Art.1 - Costituzione**

E' costituita la "Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja", con sede in Udine.

La durata dell'Istituzione è a tempo indeterminato.

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione.

### **Art 2 - Scopi**

Nella realizzazione dei compiti d'Istituto, la Fondazione si pone a servizio della collettività, prevalentemente della Regione Friuli Venezia Giulia, sia attraverso l'assistenza alle persone ed alle famiglie che si trovano in situazioni di fragilità, di marginalità, di disagio sociale, sia attraverso l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale di minori, giovani e degli adulti.

Gli scopi suddetti vengono realizzati nello spirito dei valori sociali del Cristianesimo.

La Fondazione può stipulare particolari convenzioni o accordi con le Amministrazioni degli Enti Locali o con altri Enti pubblici o privati per favorire i loro programmi socio-assistenziali.

### **Art 3 - Attività strumentali**

Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione potrà:

- gestire Comunità di accoglienza;
- promuovere e gestire percorsi di istruzione e formazione professionale, aggiornamento e riconversione professionale, a favore di minori, giovani e adulti anche nell'ambito delle categorie di svantaggio sociale;
- promuovere e sostenere attività organizzate in forma di volontariato e cooperazione sociale che rientrano nelle finalità di solidarietà sociale della Fondazione, anche attraverso attività ricreative e sportive dilettantistiche.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività che ritenga necessaria, utile ed opportuna, per il raggiungimento degli scopi statutari, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Per assicurare la continuità nel tempo, la Fondazione dovrà tener presente la costante e rapida evoluzione sociale, pronta a modificare od adattare i propri interventi in maniera adeguata alle mutate esigenze e necessità profondamente sentite dalla società civile in cui essa è inserita e si trova ad operare.

Nella sua attività la Fondazione non farà mai alcuna discriminazione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali.

## **Capo 2°- Mezzi economici**

### **Art 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili della dotazione iniziale e successivamente acquisiti;
- da donazioni e lasciti, nonché da ogni altro bene mobile ed immobile che ad essa pervengono e che saranno espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

### **Art. 5 - Fondo di gestione**

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o private per lo svolgimento di attività aventi finalità socio-assistenziali;
- da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.

### **Capo 3°- Bilancio ed utili**

#### **Art 6 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile dell'esercizio successivo il conto consuntivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, ma saranno utilizzati per finalità istituzionali ed attività connesse direttamente oltre che alla conservazione, valorizzazione ed implementazione del patrimonio. E ciò a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Capo 4°- Organi della Fondazione**

#### **Art. 7 - Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

#### **Art 8 - Consiglio di amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I cinque membri che fanno parte del Consiglio di Amministrazione, dei quali uno con funzioni di Presidente, sono nominati dall'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Udine.

I componenti del Consiglio, che per qualsiasi causa cessassero dall'incarico anzitempo, saranno sostituiti da nuovi Consiglieri; questi ultimi rimarranno in carica sino al termine del mandato originario.

In ogni caso i Consiglieri scaduti rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori.

Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 9 - Compiti e poteri**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere nel proprio seno il Vicepresidente;
- nominare il Segretario ed il personale dipendente collaboratore determinandone il compenso e le retribuzioni;
- adottare il contratto collettivo di lavoro ritenuto più consono all'assetto organizzativo – istituzionale della Fondazione per disciplinare il rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente;
- predisporre regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione;
- approvare il Bilancio di Previsione ed il Conto consuntivo;
- stabilire le modalità e condizioni per l'iscrizione nello speciale "Albo dei soci sostenitori" tenuto dalla Fondazione, su sua iniziativa, di Enti pubblici o privati e di persone fisiche di nota rettitudine e probità esperte nel settore socio-assistenziale, in considerazione del fatto che per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione stessa contributo di opera e prestigio nel perseguimento dei fini statutari;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio;

- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione con i più ampi poteri di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione delle finalità istituzionali.

#### **Art. 10 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria e straordinaria, su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data ed ora di convocazione e deve essere spedito almeno sette giorni calendariali prima della convocazione a tutti i membri del Consiglio. E' compito della Segreteria della Fondazione di fare constatare l'avvenuta spedizione a mezzo posta, fax, e-mail od a mano, con apposita dichiarazione da conservarsi nell'archivio.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta telefonicamente almeno due giorni calendariali prima della riunione.

Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti del Consiglio e le proposte risultano approvate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale e, trattandosi di pratiche relative a persone, a voti segreti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario- o in caso di sua assenza da un Consigliere incaricato dal Presidente- il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (ovvero, in assenza di questi, dal Consigliere incaricato).

#### **Art. 11- Presidente**

Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Fondazione;
- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede;
- cura l'esecuzione delle delibere e vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sottoscrive tutti gli atti e contratti;
- predispose, coadiuvato dal Segretario e dai collaboratori la relazione morale annuale ed i bilanci dell'attività della Fondazione;
- adotta in caso di necessità ogni provvedimento opportuno, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha facoltà di delegare ad altro Consigliere uno o più dei suoi compiti, inclusa la rappresentanza in atti e contratti.

#### **Art. 12 – Collegio dei revisori dei conti**

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dall'Ordinario Diocesano.

Il Collegio resta in carica per un quinquennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, esprime pareri sul bilancio preventivo e consuntivo e svolge le funzioni secondo le norme del codice civile in quanto applicabili.

Tiene un apposito registro con i verbali delle sue ispezioni ed interventi.

Sentito l'Ordinario Diocesano, ai membri del Collegio potrà essere attribuito un compenso in misura non superiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia.

#### **Art. 13 - Segretario**

Il Segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al Segretario:

- dirigere e coordinare l'intera struttura organizzativa della Fondazione e dei suoi Organismi;
- curare la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, dirigendo i vari servizi ed uffici, e svolgere la funzione di economo;
- partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione redigendone i verbali;
- coadiuvare il Presidente, dal quale direttamente dipende, nell'assicurare il funzionamento della Fondazione.

#### **Art. 14 - Materie di disposizioni regolamentari**

Costituiscono materia di disposizioni regolamentari:

- a) le norme circa le nomine, le attribuzioni e le mansioni nonché i diritti e doveri del personale dipendente e collaboratore;
- b) le modalità di ammissione e dismissione dei minori e di altri bisognosi all'assistenza della Fondazione;
- c) la disciplina interna, l'igiene, la pulizia e quanto altro opportuno per regolare l'andamento delle varie attività della Fondazione;
- d) i rapporti col "volontariato" singolo od associato;
- e) quant'altro venga ritenuto opportuno per il buon andamento della Fondazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

#### **Art. 15 - Estinzione**

La Fondazione si estingue per le cause e con le modalità previste dal codice civile.

In caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Udine o, in mancanza, ad altro Ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa.

#### **Art. 16 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile e la normativa vigente in materia socio-assistenziale.

VISTO: IL PRESIDENTE